ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI DECRETO CAUTELARE
N. 11187/2013 R.G.

nell'interesse dei Sig. Nicola Francioni (C.F. FRNNCL93H10H211F) nato a Recanati il 10.06.1993, residente in Loreto (AN) e meglio generalizzati, rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it e *pec* avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, con domicilio eletto presso lo studio legale Michele Bonetti Avvocato & Partners con sede in Roma via San Tommaso d'Aquino 47

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore,* **e**
l'**UNIVERSITÀ POLITECNICO DELLE MARCHE**, in persona del Rettore *pro tempore,*

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, in *parte qua*, previa misura cautelare,

g) del D.R. n. 144 del 19.12.2013 per l'Università Politecnica delle Marche, nella parte in cui non ammette gli scorrimenti della graduatoria;

h) della graduatoria bonus del 16 dicembre 2013 del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l'a.a. 2013/2014 presso l'Università Politecnica delle Marche, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile;

i) del D.M. 29 novembre 2013, n. 986 nella parte in cui esclude l'ammissione in sovrannumero di coloro che avrebbero ottenuto l'ammissione ove si fosse provveduto alla celebrazione del concorso con l'attribuzione del bonus tenendo così conto, in fase di ammissione in sovrannumero, delle rinunce e degli scorrimenti previsti dalla lex specialis di concorso;

di tutti gli atti precedenti, successivi, connessi e anche non conosciuti

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica *ex* art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

****

PREMESSE:

1. Successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, il M.I.U.R. ha pubblicato il D.M. 29 novembre 2013 impugnato, in esecuzione dei commi 1-*bis* e seguenti frattanto adottati in sede di conversione dell'art. 20, D.L. n. 104/13, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

In sede di conversione del D.L., infatti, il legislatore ha cercato di rimediare al pasticcio posto in essere dal Governo che, mentre erano materialmente in corso gli esami di ammissione, aveva inopinatamente (e incostituzionalmente) abrogato la previsione di un punteggio ulteriore (c.d. *bonus*) in ragione del voto conseguito dagli studenti all'esame di maturità. Dopo il primo comma dell'art. 20, pertanto, in sede di conversione sono stati inseriti i commi da 1-*bis* a a 1-

quinquies, con i quali, pur confermando l'abrogazione del *bonus*, si riconosce la possibilità di iscriversi in soprannumero a coloro che "*avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione"* (così l'art. 20, comma 1-*bis*, D.L. n. 104).

2. Poiché il comma 1-*bis* aggiunge che l'iscrizione soprannumeraria avviene « *secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto,* ***in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria*** », il Ministero, con il D.M. 29 novembre 2013, ha attuato la norma nel senso che le iscrizioni degli studenti soprannumerari, ossia di quelli che (ri)ottengono il *bonus* maturità deve avvenire senza considerare *"rinunce e scorrimenti"* della originaria graduatoria e quindi solo nel caso in cui fossero risultati vincitori in sede di prima stesura della graduatoria di merito. **A nostro avviso il Decreto del 29 novembre 2013 è palesemente illegittimo poiché il testo di legge per quanto concerne il corso di Professioni Sanitarie non si riferisce assolutamente alle dette rinunce e scorrimenti che sembrano (in modo altrettanto illegittimo) invece attenere ai soli corsi di Medicina e Odontoiatria.**

Una siffatta interpretazione, palesemente illegittima, determina l'aberrante risultato che l'ultimo ammesso soprannumerario al corso di laurea per le professioni sanitarie in fisioterapia per l'Università Politecnica delle Marche, con riferimento alla graduatoria del 16 dicembre 2013 qui impugnata, ha il punteggio di 64,20, mentre l'ultimo immatricolato di cui alla originaria graduatoria del 17 settembre 2013, quindi senza bonus ma grazie agli inevitabili scorrimenti e alle rinunce, ha il ben più basso *score* di 56,30; altro esempio, comprovante l'illegittimità-illogicità di detta scelta legislativa, può essere fatto relativamente al corso di laurea in tecniche di radiologia ove, sempre con riferimento all'Università Politecnica delle Marche, con la graduatoria del 16 dicembre 2013 (quindi senza rinunce e scorrimenti) l'ultimo degli ammessi in sovrannumero ha un punteggio pari a 59,70, mentre con la graduatoria del 17 settembre 2013 (senza bonus ma con la previsione delle rinunce e degli scorrimenti) l'ultimo degli immatricolati ha ottenuto un risultato di 48,80.

Pertanto, ad oggi l'ultimo degli ammessi per il corso di laurea per le professioni sanitarie in fisioterapia per l'Università Politecnica delle Marche, posizionatosi al 110° posto della graduatoria, ha conseguito il punteggio di 56,30, vale a dire inferiore di ben 0,30 rispetto al Francioni. Invero, l'odierno ricorrente otteneva un punteggio pari a 48,60, cui devono aggiungersi ben 8 punti bonus, per un totale di 56,60, situazione che gli ha permesso di conseguire un punteggio complessivo superiore all'ultimo ad oggi immatricolato nella sua prima scelta.

Nonostante, a modesto avviso dello scrivente difensore, la situazione appena descritta risulta essere sufficiente a riconoscere al Francioni il diritto ad immatricolarsi, preme sottolineare a codesto On.le Collegio l'ulteriore illegittimità patita dall'odierno ricorrente, vale a dire la mancata previsione di scorrimenti e rinunce con riferimento alla graduatoria del 16.12.2013. Invero, il D.M. n. 986 del 29.11.2013 all'art. 4 statuisce che "*le Università sedi di corsi di laurea delle Professioni Sanitarie di cui all'articolo 7 del DM n. 449/2013 (...) definiscono nuove graduatorie includendo il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico, secondo le modalità originariamente previste dai relativi bandi*"; ed ancora la co. 2 dello stesso articolo che "*sono ammessi in sovrannumero nell'a.a. 2013/2014 o nell'a.a. 2014/2015 i partecipanti al test di ammissione per l'a.a. 2013/2014 che, in base alla*

definizione delle graduatorie, ai sensi del comma 1, si sarebbero collocati, senza scorrimenti di graduatoria, in posizione utile entro il numero massimo di posti disponibili stabiliti dai relativi decreti di programmazione". A nostro avviso l'aggiunta nel Decreto di questo inciso lo rende ancor più illegittimo ed esorbita dalle funzioni proprie del decreto stesso violando il dettato normativo della c.d. sanatoria sul bonus.

Storicamente rinunce e scorrimenti hanno giocato un ruolo fondamentale nelle sorti delle migliaia di studenti che, come il ricorrente in questione, nel corso degli anni hanno dovuto sostenere dei test di ammissione per raggiungere la propria aspirazione; siffatta situazione si sarebbe avuta anche con riferimento ai test validi per l'immatricolazione all'a.a. 2013/2014, considerando la differenza di punteggio che vi è tra l'ultimo degli ammessi con la graduatoria del 17.09.2013 e l'ultimo degli immatricolati di cui alla selezione del 16.12.2013, circostanza che avrebbe consentito al Francioni l'immatricolazione.

Le rinunce e gli scorrimenti, quindi, hanno pesato a livello nazionale per ben 5,20 punti con "picchi" di anche 10 punti in alcuni casi. Per fare solo un esempio: lo scorso anno, a La Sapienza si otteneva l'ammissione a Medicina con 35,50, quest'anno, nella graduatoria senza rinunce e scorrimenti, con 47,90 (pos. 7998°)! Con questo esempio vogliamo rappresentare quanto possano pesare queste "rinunce e scorrimenti", sino ad arrivare ad un gap di oltre 10 punti e a punteggi stellari di 47,90 mai visti in determinate sedi nella storia del test.

L'odierno ricorrente ha ottenuto un punteggio più alto dell'attuale ultimo ammesso nella sua prima opzione ma, nonostante ciò, continua a non poter studiare (se non grazie al già intervenuto provvedimento cautelare di codesto On.le T.A.R.).

Ricorrente	Punteggio al test	Bonus	Totale	Ultimo ammesso Facoltà di fisioterapia Politecnica delle Marche (56,30)
N. FRANCIONI	48,60	8	56,60	+ 0,3

Codesto On.le T.A.R ha già accolto il motivo sulla mancata inclusione delle rinunce e degli scorrimenti nella graduatoria del 18 dicembre 2013 (R.G. n. 9197/13, decreto presidenziale n. 3986/13, orientamento poi confermato con decreto cautelare dell'On.le Presidente Calveri 167/2014; 47/2014; 216/2014; 218/2014) ammettendo in prima opzione un ricorrente con il punteggio di 40,50 mentre l'ultimo ammesso con la graduatoria ha 44,30 ed invece l'ultimo ammesso attuale nazionale ha 39,10.

Alla prima censura dedotta sulla graduatoria che non consente rinunce e scorrimenti, si aggiungono poi ulteriori illegittimità consistenti nel fatto che nella seconda graduatoria bonus sono stati messi a disposizione centinaia di posti in meno. A mero titolo esemplificativo si rappresenta che il Decreto sulla programmazione del corso di Medicina (DM 22 luglio 2013, n. 652) prevede 10.157 posti mentre il decreto di attuazione della c.d. sanatoria e qui impugnato (DM 29 novembre 2013) all'art. 2 comma 3 prevede una graduatoria con soli 9.373). Ancora, il Decreto sulla programmazione di Odontoiatria (DM 9 luglio 2013 n. 602) prevede 984 mentre il Decreto sulla c.d. sanatoria ne prevede 929. Dunque circa 1000 posti in meno non messi a disposizione (arg. decreto presidenziale nn. 159/2014; 181/2014).

Ma a prescindere da quanto predetto, la tabella è la rappresentazione di come parte ricorrente ottenga l'ammissione senza difficoltà nella facoltà prescelta con il suo punteggio bonus.

Il ricorrente ad oggi con la nuova graduatoria non si trova in posizione utile nonostante il punteggio che si riporta nella superiore tabella.

In termini di periculum si deduce che le lezioni dopo la "pausa natalizia" inizieranno nei prossimi giorni come da schermata delle Amministrazioni in atti e che il calendario degli esami sempre in atti riporta che a breve si terranno i primi esoneri scritti e orali; ad esempio in data 1.02.2014 avrà luogo l'esame di abilità informatiche e relazionali.

Parte istante ha già con la vicenda del bonus patito stress e avuto disagi e necessita dell'ammissione cautelare con i presenti motivi aggiunti che impugnano anche la nuova graduatoria che non lo colloca in posizione utile per le censure che si riportano di seguito.

La collocazione in posizione non utile in graduatoria di parte ricorrente è, pertanto, palesemente illegittima e va, quindi, annullata, unitamente agli ulteriori provvedimenti in epigrafe, in parte qua, per i seguenti

MOTIVI

I successivi motivi aggiunti sono spiegati in via meramente subordinata rispetto alle censure sul c.d. "*bonus maturità*" in ricorso e nella non temuta ipotesi in cui si ritenessero non meritevoli di accoglimento le censure (oltre che manifestamente infondate le questioni di costituzionalità) sollevate sull'applicazione al concorso che ci occupa dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 104/13. Di seguito, pertanto, le censure si incentrano sulla legittimità della previsione di ammissione soprannumeraria di cui ai commi da *1-bis* a *quinques* dell'art. 20, D.L. n. 104 del 2013, introdotti con la legge di conversione n. 128/13 dell'8 novembre 2013.

Ove i primi motivi di ricorso principale fossero fondati, invece, il *bonus* andrebbe ritualmente attribuito a tutti i candidati e la graduatoria dovrebbe tener conto delle naturali rinunce e scorrimenti tutt'ora in corso. Devono, pertanto, ritenersi integralmente trascritti e ribaditi i primi motivi di ricorso da valere quale motivi di gravame anche avverso la nuova graduatoria del 18 dicembre 2013 e il D.M. 29 novembre 2013.

L'unico elemento che permane pregiudizievole per parte ricorrente, quindi, è rappresentato dall'irragionevole previsione secondo cui la nuova graduatoria, stilata in ragione del comma *1-bis* dell'art. 20 cit., non ha tenuto conto delle rinunce e degli scorrimenti che, invece, pacificamente si applicano a quella impugnata con il ricorso principale e tutt'ora in fase di scorrimento.

In particolare la difesa nei primi motivi proposti intende rappresentare delle interpretazioni costituzionalmente orientate delle norme oggetto del giudizio che da diversi profili porterebbero ad una graduatoria con rinunce e scorrimenti comprendendo parte ricorrente in posizione utile.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA CONVERSIONE DEL BONUS, ART. 20 D.L. 104/2013 CONVERTITO IN LEGGE 128/2013 E DEL DECRETO MINISTERIALE 986 DEL 29.11.2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 4 DEL COMMA 2, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 264 DEL 1999, DELL'ART. 3, 33, 34 COST. CONTRADDITTORIETA'. ESORBITANZA NORMATIVA.

1. L'On.le Collegio conosce la travagliata vicenda che ha interessato il c.d. bonus maturità, vicissitudine definitasi con il testo dell'emendamento inserito nell'art. 20 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104.

Il comma 1 *quinquies*, del suddetto articolo, elaborato per i corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria, prevedeva la possibilità di ammettere anche in sovrannumero *"i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014"* che *"si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili*". Nessun riferimento all'assenza di rinunce e scorrimenti così come per gli analoghi corsi di Medicina e Chirurgia.

In perfetta rispondenza all'architettura normativa della disposizione e della L. n. 264/99 vi è un espresso riferimento alla verifica che gli aspiranti studenti "*si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili*".

Tuttavia l'attuazione pratica del Decreto Ministeriale impugnato fa sì che non vengano considerate in alcun modo le rinunce e scorrimenti che determinano la non ammissione nella seconda graduatoria del Francioni.

2. I primi profili di contraddittorietà si rinvengono nello stesso decreto ministeriale del 29 novembre 2013 n. 986 il quale si riferisce espressamente alla prossima graduatoria che emanerà l'Ateneo resistente.

Del resto anche il "*CONSIDERATO*" del D.M. del 29.11.2013 si riferisce ad "*una graduatoria in cui devono essere considerati esclusivamente coloro che si collocano entro il numero massimo dei posti disponibili come risultante, per le università interessate, dai relativi decreti di programmazione*". Ancora una volta, pur se nell'incipit del decreto, non vi sono riferimenti alle rinunce e scorrimenti.

Pare dunque che il Decreto impugnato prenda atto del testo normativo nei suoi "considerato" salvo poi giungere a conclusioni completamente difformi e contraddittorie violando il testo di legge presupposto con il comma 2 dell'art. 4 del D.m. del 29 novembre 2013:

"*Sono ammessi in sovrannumero nell'a.a. 2013/2014 (...) i partecipanti al test di ammissione per l'a.a. 2013/2014 che, in base alla definizione delle graduatorie, ai sensi del comma 1, si sarebbero collocati, senza scorrimenti della graduatoria, in posizione utile entro il numero massimo di posti disponibili stabiliti dai relativi decreti di programmazione.*"

3. Pertanto in fase di attuazione il Miur, esorbitando dalle sue funzioni normative, viola il dettato normativo con l'aggiunta dell'inciso "senza scorrimenti della graduatoria" che preclude l'ingresso in posizione utile a parte ricorrente.

4. Una corretta interpretazione della norma di cui si parla determinerebbe l'obbligo per l'Ateneo resistente di procedere all'immatricolare di tutti gli studenti che in detta graduatoria sono tra i posti utili e *disponibili* rispetto a quelli messi a disposizione dai D.M. della programmazione. Una diversa soluzione contrasterebbe con gli artt. 3, 33 e 34 Cost. e se non "costituzionalmente orientata" determinerebbe la caducazione, in parte qua, degli atti impugnati nella parte in cui non comprendono i quattro istanti.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.L. 104/13 E DEL D.M. N. 449/13, DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEGLI ART. 3, 34 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ILLOGICITÀ, DELLA CONTRADDITTORIETÀ E DELLA PALESE INGIUSTIZIA.

Il comma *1 quinques* dell'art. 20, D.L. n. 104/2013, aggiunto dalla L. n. 128 in sede di conversione, non sfugge alle censure di costituzionalità che di seguito si dedurranno (oltre a quelle già dedotte con il ricorso introduttivo); invero, una lettura costituzionalmente orientata della norma avrebbe senz'altro garantito all'odierno ricorrente il diritto di poter studiare presso l'ateneo e facoltà dallo stesso scelte, situazione che in concreto non si è affatto avuta per diversi ordini di ragione che di seguito saranno esposti.

1. La disposizione, ove interpretata arbitrariamente, come fatto dal Ministero, risulterebbe svuotata di contenuto giacchè è impossibile conciliare le premesse con le conclusioni.

Procedendo con ordine, è lecito chiedersi che senso avrebbe, infatti, parlare del "*numero massimo di posti disponibili*" e della "***graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto***" se poi si negano totalmente tali concetti precisando che il "*numero massimo di posti disponibili*" non risulta rilevante (essendo detratte le rinunce e gli scorrimenti) così come indifferente ed inapplicata resterebbe la "*graduatoria di diritto che sarebbe conseguita dall'applicazione del decreto*"?

Quest'ultima è interamente architettata sulle opzioni, sulle rinunce, sugli scorrimenti, sui passaggi al II anno degli ammessi che liberano posti al primo anno e, persino, sui posti residui extracomunitari[1] giacché il fine dell'accesso programmato è sempre quello della completa saturazione dei "*posti programmati disponibili*" essendo ontologicamente non conciliabile ogni ulteriore lettura dell'intero sistema della L. n. 264/99. Diversamente, e come riportato nella parte in fatto, migliaia di questi posti, tra rinunce e scorrimenti, risultano non ridistribuiti, come quelli degli extracomunitari suddetti e non messi in graduatoria, circostanza che porta inevitabilmente ad una drastica riduzione della portata normativa della sanatoria.

L'interpretazione dell'art. 20, comma 1-*quinques* D. L. n. 104/13, quindi, non poteva che essere indirizzata e plasmata in forza di tali principi generali che non sono in alcun modo derogabili.

Anche una lettura sistematica del comma 1-*quinques* nella sua interezza, inoltre, conferma che la verifica delle condizioni per individuare i soggetti beneficiari dell'ammissione soprannumeraria sono proprio coloro che, grazie al bonus (ri)attribuito, sarebbero stati ammessi dalla "*graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto"*.

E ciò per ulteriori tre insuperabili ordini di ragioni.

In primis in quanto non è ipotizzabile la pubblicazione di una "*graduatoria di diritto*" che non tenga conto dei termini e delle modalità di cui al D.M. n. 449/13 ed in particolare del regime delle opzioni, delle rinunce e degli scorrimenti che la contraddistinguono. Non può, infatti, non tenersi conto di elementi così imprescindibili che, ove espunti, snaturerebbero la stessa fonte e natura delle norme primarie.

In secondo e non meno importante luogo, in quanto è lo stesso comma 1 *bis* a chiarire che i soggetti beneficiari sono coloro che, grazie al *bonus*, si sarebbero collocati "*entro il numero massimo di posti disponibili*". Ove non si tenesse conto degli scorrimenti, quindi, non potrebbe mai giungersi a tale numero massimo[2].

In terzo luogo giova ricordare che il comma 1-*quater*, dispone che la nuova graduatoria andrebbe stilata solo "***AL TERMINE delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 17 settembre 2013"*** con ciò sottintendendo la necessità di tenere conto delle "rinunce e degli scorrimenti" ancora in corso e che si bloccheranno solo *"al termine delle immatricolazioni"*. Ove si fosse voluta applicare la graduatoria "statica ed immutabile" del 17 settembre 2013, invece, non avrebbe avuto senso e logica alcuna che il legislatore indicasse al M.I.U.R. che, prima di formulare la nuova graduatoria, avrebbe dovuto attendere la fine delle immatricolazioni.

Non a caso il M.I.U.R., e conseguentemente le Università cui il D.M. richiama, quali il

---

[1] Si vedano, a tal fine, le chiarissime indicazioni dell'allegato 2 al D.M. rubricato *"Procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati **e lo scorrimento della graduatoria di merito**"* secondo cui ogni passaggio delle immatricolazioni è dettato dal regime delle opzioni delle rinunce e, dopo anni di battaglie proprio innanzi a codesto On.le T.A.R., dei passaggi ad anni successivi al primo (Sez. III bis, ord. 4 marzo 2011, n. 836) e dei posti lasciati vacanti dai cittadini extracomunitari (**Cons. Stato**, Sez. VI, ordd. 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034 e, da ultimo, anche 9 maggio 2012, n. 1791; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 464, 21 luglio 2008, n. 635).

[2] Abbiamo già dimostrato che, rispetto alla graduatoria senza rinunce e scorrimenti, l'ultimo ammesso non è più il candidato alla posizione n. 9.373 (di cui al D.M. 29 novembre 2013) ma quello alla posizione n. 12.990 ragion per cui, al 30 settembre, sarebbero rimasti vacanti circa il 38% - pari a 3.517 posti - dei posti banditi.

Politecnico delle Marche, con il D.M. 29 novembre 2013, hanno disapplicato tale inciso provvedendo alla pubblicazione della graduatoria in data 16 dicembre 2013 quando ancora vi sono scorrimenti in corso.

È affetto da irragionevolezza manifesta, quindi, il D.M. 986/13 nella parte in cui interpreta i commi 1 bis e seguenti dell'art. 20 escludendo rinunce e scorrimenti dalla graduatoria. Se così fosse, infatti, risulterebbe impossibile comprenderne il contenuto non essendo per nulla conciliabili le premesse (sopra evidenziate) con l'illegittima conclusione (*"senza rinunce e scorrimenti"*).

Proprio in tal senso la S.V.E. in sede presidenziale ha già chiarito che *"quanto al fumus, che il ricorso sembra presentare profili di fondatezza nella rilevata contraddizione che affligge il d.m. attuativo pubblicato il 29 novembre 2013 tra l'ammissione in sovrannumero, cui fa riferimento l'art. 20, co. 2, del d.l. n. 104/2013 come novellato dalla legge di conversione n. 128/2013, e il fatto che essa sia subordinata alla mancata copertura dei posti disponibili secondo la programmazione degli atenei"* (d.p. 16 gennaio 2014, n. 181).

2. Anche un'interpretazione letterale della norma non poteva portare a quella che nei fatti è stata la soluzione adottata.

Per quanto qui di interesse, infatti, l'art. 20 dispone che gli studenti ai quali viene riconosciuto il *bonus* « *... sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso,* ***nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria*** ». Testualmente, pertanto, la norma non prevede l'ammissione solamente di coloro che lo sarebbero stati « *in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria* », ma bensì che detti studenti possano immatricolarsi in soprannumero « *… nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria* ».

In sostanza, l'unico vantaggio che viene negato agli studenti è quello di scegliere la sede perché restano vincolati a quella che sarebbe toccata loro, appunto, « *in assenza di rinunce e scorrimenti* ».

Una diversa interpretazione ed applicazione dell'art. 20, come concretamente fatto dal Ministero con il D.M. 29 novembre 2013 e la graduatoria impugnati, determinerebbe la violazione del principio del merito perché, come è sopra dimostrato, avrebbero diritto all'iscrizione studenti con un punteggio minore di altri che, invece, resterebbero esclusi pur vantando una posizione oggettivamente più elevata. Se, infatti, il legislatore ha (giustamente) inteso riconoscere il merito conseguito con il *cursus studiorum* scolastico (e compendiato nel c.d. *bonus* maturità) non ha senso alcuno che abbia al contempo negato ai « *capaci e meritevoli* » la possibilità di avvalersi dei posti lasciati liberi mediante « *rinunce e scorrimenti di graduatoria* » riconoscendo invece la possibilità ad altri colleghi di minor capacità e merito.

Pertanto, la cogenza dei principi di ragionevolezza, *ex* art. 3 Cost., del merito, dell'efficienza e dell'imparzialità, *ex* artt. 34 e 97 Cost., impongono di interpretare il comma *1-bis* dell'art. 20 nel senso di riconoscere la possibilità di iscriversi, anche in soprannumero, a tutti coloro che ne avrebbero avuto titolo in forza del *bonus* anche grazie alle «*rinunce e scorrimenti di graduatoria*» sopravvenuti, con la sola limitazione di cui si è già detto, vale a dire negare agli studenti la possibilità di scegliere la sede restando, in ciò, vincolati dalla loro scelta originaria (e quindi non potendo contare a tal fine su « *rinunce e scorrimenti di graduatoria* »).

Quest'anno, infatti, in applicazione della graduatoria unica nazionale, vi sono anche le opzioni di sede da rispettare. Proprio per evitare l'ennesimo, ed assai difficile da districare, *puzzle* dell'ammissione soprannumeraria, e la sua compatibilità con le opzioni di sede, il Legislatore aveva scelto per l'ammissione diretta nella prima opzione prescelta.

L'inciso « *in assenza di rinunce e scorrimenti* », quindi, va riferito all'ordine di preferenza delle sedi al fine di escludere una difficilissima verifica circa l'effettiva ammissibilità in una data sede. Le due graduatorie (quella originaria e quella aggiornata alla luce del D.L. n. 104/2013, come convertito), infatti, si sarebbero accavallare dando vita a situazioni assai peculiari nelle quali alcuni candidati avrebbero potuto rinunciare in una ed essere ammessi in un'altra al solo fine di ottenere una migliore opzione di sede intasando o bloccando gli scorrimenti e con essi l'attività didattica. Detta lettura viene confermata dalla mancata previsione "in assenza di rinunce e scorrimenti" nel comma 1-quinquies dell'art. 20, riferito ai corsi di laurea per le professioni sanitarie ove, come meglio si dirà nel prosieguo del presente atto, non è stata applicata una graduatoria unica, con la conseguenza che gli studenti possono ottenere l'immatricolazione nell'unica sede corrispondente a quella in cui è stato sostenuto il test.

Grazie all'esclusione della verifica delle rinunce e degli scorrimenti, quindi, si sarebbe potuto verificare con immediatezza in quale sede i candidati, grazie al *bonus* ottenuto, avrebbero potuto ottenere l'immatricolazione con riguardo all'ultimo ammesso di ogni sede alla data di chiusura delle graduatorie.

Proprio in tal senso, il comma 1 *quater*, chiarisce che la nuova graduatoria *"ai fini dei commi 1-bis e 1-ter"*, doveva essere stilata "***al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014***", quando ormai tutte le rinunce e gli scorrimenti erano stati attuati e quando ormai era chiaro chi fosse l'ultimo soggetto ammesso presso tutte le sedi nazionali.

Ha errato, quindi, il MIUR, con il D.M. 29 novembre 2013 ad interpretare la norma come volta a limitare il numero degli ammessi in sovrannumero asserendo che l'esclusione delle rinunce e degli scorrimenti riguardasse la graduatoria e non l'ordine di preferenza delle sede.

L'interpretazione qui patrocinata, oltre ad essere consentita dalla lettera della legge e imposta dai principi costituzionali invocati, si giustifica ragionevolmente con la necessità di contenere i disagi delle sedi costrette ad accettare iscrizioni in soprannumero, vincolando gli studenti da ultimo ammessi grazie al redivivo *bonus* allo loro scelta originaria. Si tratterebbe pur sempre di una restrizione della libertà di scelta degli studenti, ma sostenibile a fronte della situazione verificatasi a causa della insipienza e della contraddittorietà di un legislatore che «*disvuol ciò che volle* » sulla pelle degli incolpevoli giovani e delle loro famiglie.

3. In subordine l'ulteriore interpretazione costituzionalmente orientata deve far ritenere che l'inciso "*in assenza di scorrimenti*" (non lo si ripeterà mai abbastanza, previsto dal solo DM impugnato e non dalla legge) debba riferirsi alla nuova graduatoria da stilare (16 dicembre 2013 oggi impugnata) e non a quella del 17 settembre 2013.

Anche in tal caso esiste una plausibilità interpretativa di tale inciso che non svuoti il senso dell'intero complesso normativo, ricercata nella necessità di individuare in maniera definitiva gli ammessi in sovrannumero senza che vi sia un secondo appello per i soggetti presenti nella graduatoria del 16 dicembre 2013.

"*Al termine delle immatricolazioni*", quindi, come previsto dal comma 1 *quater*, verrà stilata la nuova graduatoria ove si decreterà l'ammissione in sovrannumero inappellabile dei soggetti aventi diritto che potranno accettare l'immatricolazione o decadervi ma senza che ciò comporti l'ammissione di altri soggetti in posizione deteriore.

D'altra parte lo scorrimento della graduatoria è volto ad evitare che residuino vacanze rispetto al numero massimo di soggetti ammessi così da non rendere satura la programmazione nazionale delle immatricolazioni disponibili. Non avrebbe senso, viceversa, consentire un nuovo scorrimento della graduatoria dei sovrannumerari giacché, in tal caso, per definizione, non vi è un numero massimo di soggetti da ammettere e non vi sono né vi saranno vacanze da colmare.

È la prima parte dell'analogo comma 1 bis[3] previsto per altri corsi, difatti, a riferirsi alla

[3] "*I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonche' a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella*

"vecchia" graduatoria del 17 settembre 2013 ed ai soggetti destinatari del beneficio mentre la seconda parte (quella ove si citano le rinunce e gli scorrimenti)[4] riguarda, appunto, la nuova graduatoria nei confronti della quale non deve tenersi conto di "*rinunce e scorrimenti di graduatoria*".

4. In definitiva, in coerente applicazione con l'art. 12 delle preleggi e dopo attenta analisi dei lavori parlamentari, non può che convenirsi che la vera intenzione del legislatore era proprio quella di consentire l'ammissione in sovrannumero di tutti gli aventi diritto sulla base del precedente disposto normativo e regolamentare che rappresentava la *lex specialis* di concorso sino al C.D.M. del 9 settembre 2013*"* (Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2012, n. 6392).

II. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1 quinques del D.L. n. 104/13.

Disattendendo la superiore interpretazione, non resterebbe che sollevare la seguente questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1 bis. D.L. n. 104 del 2013, come convertito dalla L. n. 128 del 2013.

Sulla rilevanza:

Nella subordinata ipotesi di rigetto dei motivi di doglianza sin qui esposti e che portano anche all'annullamento in parte qua dell'inciso "senza scorrimenti" di cui all'art. 4 co. 2, le questioni qui di seguito dedotte sarebbero oggettivamente rilevanti nel presente giudizio poiché questo potrebbe essere deciso solo facendo applicazione delle norme di rango primario della cui costituzionalità si dubita.

La graduatoria concorsuale lesiva dei legittimi interessi di parte ricorrente, infatti, è stata redatta in applicazione della norma qui censurata (art. 20, commi 1 *quinques* e seguenti, D.L. n. 104/2013) a mente della quale sono stati esclusi rinunce e scorrimenti per l'individuazione degli studenti da ammettere in soprannumero.

***Sulla impossibilità di interpretare le norme impugnate* secundum constitutionem:**

Sempre in ipotesi di mancata condivisione delle censure sopra dedotte nel merito, la norma in contestazione non lascerebbe spazio a interpretazioni diverse da quelle attuate dal M.I.U.R., ossia della redazione della graduatoria in conformità al D.M. 29 novembre 2013.

Come apparirà evidente dalla delibazione delle singole censure di costituzionalità, infatti, il comma 1-*quinque* e seguenti dell'art. 20 del D.L. n. 104/13, viola numerosi parametri costituzionali e non è possibile salvarne in alcun modo il contenuto.

1. Violazione dell'art. 3, primo comma, e 97 Cost. Violazione del principio di ragionevolezza.

A. Il comma 1 *bis* del D.L. n. 104/13, ideato per Medicina e Odontoiatria riferiva espressamente che la graduatoria andrebbe considerata senza rinunce e scorrimenti; diversamente il testo normativo di cui ci si occupa, riferito al corso di laurea in professioni sanitarie, in alcun passaggio fa riferimento a tali limitazioni e a nostro avviso soccorre, come diffusamente detto, il noto brocardo latino secondo cui *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Così recita il comma in questione: "*1 – quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli*

Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione".

[4] "*sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria*".

esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili."

Semmai qualcuno rinvenisse che la norma suddetta includesse la possibilità di ammettere una graduatoria senza rinunce e scorrimenti sarebbe palese la sua incostituzionalità per palese irragionevolezza e disparità di trattamento.

Il comma 1 *quinques*[5] del medesimo art. 20 in discussione, che riguarda le professioni sanitarie, prevede il medesimo meccanismo di iscrizione soprannumeraria, ma senza ripetere l'espressione « ***in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria*** ». Pertanto, i candidati ai corsi per le professioni sanitarie sono ammessi anche in soprannumero se si collocano in posizione utile in graduatoria grazie al (ri)attribuito *bonus* maturità, anche tenendo conto (com'è giusto e naturale che sia) delle rinunce e agli scorrimenti in graduatoria pena la rimessione alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 2-3-33-34 Cost.; diversamente sarebbe evidente la violazione del principio di eguaglianza che impone anche al legislatore, già nella sua forma più elementare, di trattare in modo eguale situazioni di fatto medesime e in modo differenziato situazione concretamente differenti.
Peraltro, la nostra interpretazione è ben chiarita nei lavori parlamentari riportati in nota[6].

---

[5] Così il dossier elaborato dopo l'esame in sede referente (http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13104B.htm): *"L'art. 20 abroga l'art. 4 del d.lgs. 21/2008, relativo al c.d. "bonus maturità" per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo che lo stesso bonus non è applicato neanche alle procedure già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge.*
Durante l'esame in sede referente è stato, però, introdotto un meccanismo di immatricolazione in soprannumero per i candidati che hanno sostenuto gli esami di ammissione per l'a.a. 2013/2014 per i corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Medicina veterinaria, Architettura, e che non si sono collocati, a causa dell'abrogazione dell'art. 4 sopra citato, in posizione utile in graduatoria.
In particolare, è previsto che essi sono ammessi in soprannumero nell'a.a. 2013/2014 nel corso di studi e nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria che sarebbe conseguita all'applicazione del "bonus", ovvero possono scegliere di iscriversi in soprannumero nell'a.a. 2014/2015, con il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'a.a. 2013/2014 per gli insegnamenti comuni ai corsi.
Al riguardo si ricorda che il DM 449/2013, citato nel testo, riguarda anche le prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.
***Occorre dunque valutare le conseguenze della disparità di trattamento che si determina per i candidati che hanno partecipato al test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie**, predisposto da ciascuna università e svoltosi il 4 settembre 2013, sulla base delle indicazioni del DM 449/2013, ai quali pure, in base all'art. 10, co. 3, lett. b), dello stesso DM, si sarebbe dovuto applicare il bonus, secondo criteri autonomamente determinati da ciascuna università.*
Occorre, altresì, valutare la posizione dei candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, per i quali il Decreto Ministeriale 15 luglio 2013, n. 615 ha stabilito che la valutazione del percorso scolastico, per un punteggio massimo di 10 punti, è effettuata dalle singole università, secondo criteri autonomamente determinati. Lo stesso DM, peraltro, ha disposto, all'art. 1, co. 11, che "la graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati" e che "non sono consentite ammissioni in soprannumero".

[6] Il dossier della Camera elaborato dopo l'analisi e l'approvazione in sede referente, infatti, aveva chiarito la necessità di non soprassedere alla clamorosa dimenticanza pena "*le conseguenze della disparità di trattamento che si determina per i candidati che hanno partecipato al test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, predisposto da ciascuna università e svoltosi il 4 settembre 2013, sulla base delle indicazioni del DM 449/2013, ai quali pure, in base all'art. 10, co. 3, lett. b), dello stesso DM, si sarebbe dovuto applicare il bonus, secondo criteri autonomamente determinati da ciascuna università".*

Nel caso che ci occupa la disparità di trattamento è evidente poiché il *tertium comparationis* al quale rapportare la disciplina di cui si tratta è fornito dallo stesso atto normativo: l'art. 20, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 104 del 2013, ribadisce la regola generale secondo la quale « *le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e dall'articolo l, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili* ». La stessa regola, però, è modificata discriminatoriamente per i candidati al corso di Medicina e chirurgia per i quali, senza ragione alcuna, ai fini dell'ammissione in soprannumero si deve tener conto solo della originaria posizione in graduatoria senza, però, rinunce e scorrimenti.

b. La norma non supera neppure lo scrutinio di ragionevolezza perché, in siffatta casistica patologica « le norme vengono denunciate in quanto appaiano intrinsecamente illogiche, arbitrarie e irrazionali rispetto al fine che sono chiamate a realizzare. Secondo l'orientamento della Corte il giudizio di ragionevolezza consiste in ‹ un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere › (così nella sentenza n. 245 del 2007) » (A. QUARANTA, *ibidem*, 102).

È questo il caso della disposizione che ci occupa la quale impedisce l'iscrizione soprannumeraria di studenti con un punteggio superiore rispetto ai propri colleghi che si sono potuti avvalere del naturale scorrimento della graduatoria nata con l'unico e dichiarato fine di selezionare gli studenti maggiormente meritevoli.

c. Pur non potendo giustificarsi in alcun modo la scelta di un trattamento differenziato tra le ammissioni a Medicina e quelle alle Professioni sanitarie, ci siamo chiesti se possa sussistere una qualche ragione a fondamento di siffatta scelta legislativa che non può che portare ad una interpretazione costituzionalmente orientata per tutti i corsi ad accesso programmato ad una sentenza interpretativa della Corte Costituzionale.

In tal senso, quindi, dovremmo verificare se il Legislatore abbia un qualche interesse da perseguire al fine di limitare il numero degli ammessi..

In tutti i casi da raffrontare, stante il fatto che tutti gli Atenei avrebbero dovuto stimare

---

In Senato, purtroppo, quando ci si rese conto dell'esistenza delle parole in contestazione, era già troppo tardi per rimediare. La mancata conversione, infatti, avrebbe necessitato del ritorno in aula alla Camera e, per l'effetto, dello spirare del termine dei 60 giorni oramai troppo vicino alla scadenza.

Gli interventi a Palazzo Madama, però, non lasciano dubbi sulle ragioni (*recte* sulle non ragioni) di tali contestate parole.

"*BONFRISCO. Signor Presidente, mi associo alle parole del collega Centinaio* ***perché questo pasticcio dell'articolo 20 è assai grave e introduce fortissime discriminazioni a danno di molti studenti che hanno avviato il loro iter di ammissione alle facoltà a numero chiuso e che, nel corso del regolare svolgimento di queste prove, si sono visti cambiare le regole***.

Nel decreto-legge istruzione l'emendamento approvato alla Camera per stilare una nuova graduatoria che tenesse conto del bonus maturità presenta infatti un ***DRAMMATICO ERRORE****:* ***esso propone l'ammissione in soprannumero in base alla graduatoria che tiene conto del bonus maturità, ma senza rinunce e scorrimenti.*** *È questo errore di stesura che crea disparità tra le due graduatorie, in quanto alcuni studenti possono beneficiare degli scorrimenti e altri no.*

Spero che saremo in grado di raccogliere la giusta protesta che sale da questi studenti e che si possa riscrivere questo testo nel nome dell'equità e della giustizia, anche per non cancellare per sempre la possibilità e la speranza di far ritrovare a questi giovani fiducia nelle istituzioni e soprattutto nel diritto. La soluzione, come raccomandano il buon senso e la coerenza, era quella di ammettere l'ingresso degli studenti che sarebbero entrati nella facoltà scelta se non ci fosse stato questo cambio di regole in corso di partita e le rinunce e gli scorrimenti a cui avrebbero avuto diritto se le regole non fossero state ingiustamente cambiate".

al massimo le proprie risorse dando vita ad un'offerta formativa sul numero dei posti che fosse la più ampia possibile, non possiamo che soffermarci sul requisito del "*fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*" che il Legislatore avrebbe potuto tenere a mente al fine di limitare il sovrannumero degli accessi.

2. Violazione degli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, e 97 Cost.

Com'è noto, l'art. 34 Cost., dopo aver proclamato che « *la scuola è aperta a tutti* » afferma il principio secondo il quale « *i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi* ». Si tratta di una delle norme più importanti del disegno costituzionale di promozione sociale e umana perché, letto in combinato con il principio di eguaglianza sostanziale *ex* art. 3, secondo comma, Cost., individua nella valorizzazione del merito scolastico uno dei più potenti motori del progresso individuale e sociale, ancor prima dell'accesso al mondo del lavoro, ossia al fondamento stesso dell'intero ordinamento repubblicano a norma degli artt. 1 e 4 Cost.

Proprio per fronteggiare le fortissime critiche che da vari settori dell'opinione pubblica e scientifica (nonché, dalla giurisprudenza) più qualificata si muovono da decenni contro lo strumento dei test per l'accesso agli studi universitari a numero chiuso o programmato (per tacere, in questa sede, della compatibilità generale della restrizione degli accessi agli studi universitari con l'intero impianto costituzionale del diritto allo studio), con l'art. 4 del D. Lgs. n. 21 del 2008, il legislatore aveva dettato norme per la « *valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264* », ossia il sistema del c.d. "*bonus* scolastico". Si trattava di una previsione normativa tutt'altro che esente da critiche, anche per le forme con le quali il Governo le ha poi dato attuazione (cfr. DD.MM. nn. 334 e 449 del 2013), con la quale si cercava di evitare che l'accesso agli studi universitari, ossia uno degli appuntamenti più importanti nella vita di un individuo e della sua famiglia, restasse affidato al caso di un test a risposta multipla che, come è ampiamente dimostrato ed è di comune percezione, è uno strumento talmente grezzo e approssimativo da non assicurare davvero un'adeguata valutazione del merito e delle capacità culturali dei candidati.

Senza retorica, in pochi minuti, rispondendo ad eterogenei quesiti a risposta multipla, un giovane studente si gioca il proprio futuro, un intero bagaglio di sogni e aspettative di vita.

L'attribuzione di un punteggio (10 punti su 100 complessivi) derivante dal *curriculum* scolare del candidato costituisce un modo, ancorché grossolano ed elementare, di mitigare le evidenti storture del sistema dei quiz di ammissione e di dare una qualche valorizzazione al merito acquisito durante l'impegno scolare.

D'altronde, non vi sono ragioni per ritenere che le capacità e la meritevolezza cui fa riferimento l'art. 34 Cost. siano soltanto quelle dimostrate dai candidati in occasione delle prove di ammissione, ma nel concetto costituzionale andrebbero certamente ricomprese anche quelle palesate durante i tredici anni di impegno scolare[7]. Si può, anzi, affermare con tranquillità che i risultati pre-universitari, proprio perché giunti a conclusione di un lungo e variegato percorso di maturazione personale, psicologico, intellettuale e culturale, sono in grado di porre in luce meriti e capacità individuali in modo assai più compiuto di un test di pochi minuti ridotti al (culturalmente) avvilente dilemma tra "vero" e "falso", ossia all'esatto opposto di quanto l'epistemologia scientifica e la cultura critica insegnano.

Ebbene, se l'art. 4 del D. Lgs. n. 21 del 2008, pur con tutti i suoi limiti, si muoveva nel senso dell'attuazione del disegno costituzionale di promozione del merito e delle capacità individuali, nella prospettiva dell'eguaglianza sostanziale, l'art. 20 del D.L. n. 104 del 2013,

[7] Si ritiene di precisare che, nonostante quanto riportato sia sicuramente pertinente e preferibile, la difesa sostiene che solamente l'accesso libero (accompagnato da una veritiera e dura selezione in corsa con gli esami orali) possa essere l'unica soluzione per evitare inevitabili storture e illegalità. Tale sistema è l'unico conforme ai dettami costituzionali, ponendo sullo stesso piano gli studenti in conformità coniugando princìpi di uguaglianza e libertà.

abrogando puramente e semplicemente il previgente ordinamento in modo definitivo e senza introdurre diversi istituti premiali, va in direzione esattamente opposta: in una parola, in contrasto con la Costituzione. Proprio in ragione di ciò, la legge di conversione ha *introdotto il comma 1-bis* cercando di rimediare al clamoroso errore compiuto dal Governo allorché ha abrogato il *bonus* maturità con l'art. 20 del D.L. n. 104 del 2013, riconoscendo il relativo punteggio a coloro che, grazie a questo indice di merito avrebbero conseguito il diritto all'iscrizione al corso di studi cui aspirano.

Tuttavia, l'applicazione patrocinata dal Ministero, escludendo dall'iscrizione in soprannumero coloro che ne avrebbero avuto titolo grazie alle « *rinunzie e scorrimenti* » determina la paradossale e incostituzionale conseguenza di escludere dal diritto allo studio candidati con un punteggio superiore ad altri colleghi ammessi senza il bonus maturità (*id est*, senza il merito conseguito nel *cursus studiorum* scolastico).

Tale mortificazione del merito appare ancora più evidente nel caso che ci occupa ove è proprio il merito ad essere calpestato.

Violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.

Avverso la legge n. 128 di conversione valgono tutte le censure di costituzionalità mosse contro il testo originario dell'art. 20 del D.L. n. 104/2013 nel ricorso introduttivo per violazione dell'art. 77 Cost. sotto il profilo della carenza dei presupposti della straordinaria necessità e urgenza del provvedimento.

Com'è noto, infatti, per ormai costante giurisprudenza costituzionale (sin da C. cost. n. 29 del 1995 sino a n. 171 del 2007) la legge di conversione non esplica effetti sananti dell'originario vizio del d.l. incostituzionale, soprattutto nel caso in cui, come si dedurrà a breve, manchino i presupposti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza.

Si rinvia, pertanto, a quanto specificamente dedotto nell'atto introduttivo.

***** SULLA MANCATA ATTIVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA ANCHE PER LE PROFESSIONI SANITARIE ******

***A*. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE, DELL' ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 240/2010. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.**

Altro motivo di censura, già analizzato dallo scrivente negli atti di parte ricorrente, riguarda la mancata previsione per il corso di laurea per le professioni sanitarie di una graduatoria unica, novità che, invece, ha interessato il corso di laure in medicina e chirurgia.

La problematica di cui si discute trae origine dalla circostanza che molte università hanno delegato l'organizzazione di siffatta proceduta a consorzi interuniversitari, quali il CINECA, e tra le diverse mansioni delegate figura anche la predisposizione degli elaborati. Tale scelta non ha riguardato il solo ateneo del Politecnico delle Marche, ma anche tantissimi atenei italiani quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Tor Vergata, Bologna, Siena Modena e Reggio Emilia, Parma, Udine, Trieste, Sassari, Novara (Piemonte Orientale), Insubria, Varese, Catanzaro, Perugia, Pisa, Ferrara, Foggia, Genova, Torino, Cagliari, SUN e Federico II; conseguentemente, in tutte le università appena citate i concorrenti svolgevano un test articolato con i medesimi quesiti (ordinati in modo diverso).

Ebbene, la situazione appena descritta assume carattere rilevante nel caso di specie; invero, come sopra accennato il Francioni conseguiva un punteggio pari a 48,60, che ne ha determinato l'esclusione dalla graduatoria per il corso di Professioni Sanitarie presso il Politecnico delle Marche, **ma che gli avrebbe ben consentito l'immatricolazione in numerosi atenei italiani che hanno adottato il medesimo test svolto dal ricorrente**. Difatti,

il risultato di 48,60 conseguito dal Francioni gli avrebbe consentito, qualora anche per Professioni Sanitarie fosse stata prevista una graduatoria nazionale, l'ammissione negli atenei meglio specificati nella tabella che segue:

Ateneo	**Facoltà**	**Sede**	**Punteggio ultimo ammesso**
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	Fisioterapia	Napoli	44,60
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	Fisioterapia	Monaldi (NA)	46,20
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	Fisioterapia	Azienda Sanitaria Locale Benevento	44,00
Seconda Università degli Studi Napoli	Fisioterapia	A.S.L. NA1 - P.O.E. D'Aosta	40,80
Seconda Università degli Studi Napoli	Fisioterapia	A.O. San G. Moscati Avellino	39,60
Seconda Università degli Studi Napoli	Fisioterapia	A.O. Cardarelli Napoli	44,00
Università degli Studi di Siena	Fisioterapia	Arezzo	48,20
Università degli Studi di Foggia	Fisioterapia	Foggia	47,70
Università degli Studi di Salerno	Fisioterapia	A.S.L. Salerno	45,10
Università degli Studi di Catanzaro	Fisioterapia	Catanzaro	48,10
Università del Piemente Orientale	Tecnico di Radiologia	Novara	48,20
Università degli Studi di Catanzaro	Tenico di Radiologia	Catanzaro	46,90
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	Tecnico di Radiologia	Napoli	43,20

Ebbene dalla tabella appena riportata è possibile evincere come il Francioni, con il punteggio di 48,60 (quindi senza bonus), ben avrebbe potuto immatricolarsi, sia per quel che concerne la prima scelta "fisioterapia" che la seconda di tecnico di radiologo, in tutti gli atenei appena elencati e non solo, che si ripete hanno applicato gli elaborati CINECA, avendo conseguito un punteggio di gran lunga superiore agli ultimi degli ammessi di dette università (si specifica come la tabella contenga solo alcune di detti atenei, pertanto ci si riporta alle graduatorie che si allegano al presente atto). Tuttavia, il fatto che il MIUR non abbia disposto, come invece fatto per la facoltà di Medicina ed Odontoiatria, una graduatoria unica, ha determinato un grave pregiudizio nei confronti del ricorrente, consistente, per l'appunto, nell'impossibilità di immatricolarsi. Situazione

che diviene ancor più "assurda" se si analizza la graduatoria della Seconda Università degli Studi di Napoli, ove l'ultimo degli ammessi, a parità di elaborato rispetto al ricorrente, ha totalizzato un punteggio pari a 39,60, vale a dire inferiore di ben sette punti rispetto a quello del Francioni, con la differenza che al primo ad oggi è stato riconosciuto il diritto all'immatricolazione al corso di professioni sanitarie, mentre al secondo no.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Si ribadisce la domanda di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine in termini economici, riportandosi a quanto dedotto in ricorso

ISTANZA CAUTELARE

Per i motivi sopra spiegati, il contenzioso che ci occupa è naturalmente connaturato con la necessità di essere definito in fase cautelare essendo, viceversa, impossibile attendere l'esito del giudizio di merito per l'impossibilità di prevedere i danni che non solo parte ricorrente ma anche l'Amministrazione rischia di subire da uno stravolgimento postumo del regime delle opzioni che solo l'eventuale ammissione soprannumeraria potrebbe attutire.

In ipotesi identica e per un soggetto con punteggio più basso (40,50), peraltro, è già stata concessa la misura cautelare con la seguente motivazione.

Tenuto conto che parte ricorrente con i motivi aggiunti lamenta che dalla graduatoria impugnata con cui sarebbe stato valutato il cd. bonus maturità egli non risulta iscritto;

Vista l'ordinanza n. 4607 del 25 novembre 2013 con la quale è stata disposta l'iscrizione con riserva al corso di laurea richiesto e ritenuto pertanto che l'istanza cautelare vada accolta anche nei confronti della graduatoria di cui al decreto del 18 novembre 2013, disponendo quanto segue, avuto anche riguardo ai precedenti specifici della sezione sul cd. bonus maturità (cfr. ordinanze n. 4583, 4585, 4587 del 25 novembre 2013);

1. immatricolazione con riserva di parte ricorrente alla facoltà universitaria per cui è causa, secondo le preferenze indicate nella domanda, ammettendola con immediatezza alla frequenza delle lezioni nella prima delle sedi universitarie prescelte;

2. rettifica, da parte delle Università, delle graduatorie secondo i criteri stabiliti dall'art. 20, commi 1 bis e ss., del DL n.104/2013, come introdotti dalla legge di conversione n.128 del 2013, nei confronti di parte ricorrente" (Sez. III bis, d.p. 23 dicembre 2013, n. 5152).

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

In ragione del fatto che i ricorrenti sono già ammessi grazie al provvedimento monocratico della S.V.E. il Presidente, ragion per cui si tratta solo di consentire la prosecuzione degli studi, e che la prossima udienza è fissata al 17 giugno 2014, si appalesa indispensabile un provvedimento che, salve le successive verifiche, consenta frattanto a parte ricorrente di non perdere l'intero anno accademico.

L'Ateneo, infatti, asserendo che il decreto a suo tempo emesso sia ora privo di efficacia ha minacciato per le vie brevi l'espulsione ragion per cui, al fine di evitare pregiudizi alla frequenza delle lezioni, è indispensabile ottenere l'emissione di un nuovo provvedimento monocratico. Sul punto si deposita a titolo esemplificativo la nota di esclusione di un ricorrente nel fascicolo di parte. Codesto On.le T.A.R., d'altra parte, ha già appurato e stigmatizzato l'atteggiamento di alcuni Atenei (R.G. n. 11776/13, D.P. n. 47/14 "*Visto il proprio decreto presidenziale n. 11776/2013, che sarebbe stato disatteso dall'Università resistente, secondo quanto prospettato dalla ricorrente con i motivi aggiunti all'esame; Riservata ogni statuizione in ordine all'atteggiamento elusivo dell'amministrazione universitaria sull'ordine giudiziale impartito con il precitato decreto n. 1176/2013*).

La misura cautelare richiesta prescinde dall'esame di tutte le complesse censure in ricorso, svolte peraltro in via subordinata rispetto alle principali questioni sul bonus, e si

concentra esclusivamente sul fatto che grazie al punteggio ottenuto, sommandovi il bonus, parte ricorrente con le sole rinunce e scorrimenti avrebbe ottenuto l'ammissione presso la prima opzione.

Grazie a tale provvedimento verrebbe garantito il rispetto della par condicio tra tutti i concorrenti essendo ancora in corso gli scorrimenti ed essendovi posti liberi in tutte le sedi in cui parte ricorrente ha presentato opzione.

Con la tabella in atti, inoltre, è dimostrato che parte ricorrente ottiene largamente l'ammissione proprio nella sede di prima opzione.

PARTE RICORRENTE SUPERA ABBONDANTEMENTE TALE SOGLIA E OTTERREBBE L'AMMISSIONE GRAZIE AL BONUS SE NON FOSSE LIMITATA DAL DECRETO IMPUGNATO CHE NON PREVEDE RINUNCE E SCORRIMENTI.

All'uopo si richiamano proprio i precedenti della S.V.E in *subiecta materia* (decreto cautelare dell'On.le Presidente Calveri 167/2014; 47/2014; 216/2014; 218/2014) con orientamento confermato più volte in sede cautelare, ove soggetti con punteggi uguali o addirittura inferiori rispetto a parte ricorrente sono stati ammessi.

Ai sensi dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010, peraltro, "fino a quando conserva efficacia il decreto" presidenziale "è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata" e che vertendosi in casi analoghi sussistono *"ragioni (anche di equità) per accogliere l'istanza della ricorrente"* (decreto 1 settembre 2012, n. 3098, Pres. Lundini).

Per questi motivi,

SI CHIEDE

l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti previa accoglimento della misura cautelare.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Per i presenti motivi aggiunti è nuovamente versato il contributo unificato di euro 650,00.

Roma - Messina, 22 gennaio 2014

Avv. Santi Delia Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti